

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONI SERVIZI S.P.A. PER L'ESER-
CIZIO 2011.

S O M M A R I O

Premessa	Pag. 53
1. Il quadro ordinamentale	» 54
1.1. L'ordinamento dello sport e la funzione di Coni servizi S.p.A.	» 54
1.2. Compensi agli organi	» 56
2. Il contratto di servizio per l'anno 2011	» 60
3. La struttura organizzativa e le risorse umane	» 62
3.1. La struttura aziendale	» 62
3.2. Le risorse umane	» 63
4. I risultati contabili della gestione 2011	» 67
4.1. Stato patrimoniale attivo	» 67
Immobilizzazioni immateriali	» 69
Immobilizzazioni materiali	» 70
Immobilizzazioni finanziarie –Partecipazioni azio- narie Crediti	» 72
4.2. Stato patrimoniale passivo	» 74
Patrimonio netto	» 75
Fondo rischi ed oneri	» 75
Debiti	» 76
4.3. Conto economico	» 79
Ricavi	» 80
Costi	» 81
5. Considerazioni conclusive	» 85

PAGINA BIANCA

Premessa

La Corte riferisce con la presente relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2011, nonché sui fatti significativi avvenuti fino a data corrente, di Coni Servizi S.p.A., soggetto giuridico costituito per l'espletamento dei compiti dell'ente pubblico CONI in esecuzione dei programmi e delle linee guida individuate dallo stesso CONI.

Il precedente referto per l'esercizio 2010 è stato pubblicato in Atti parlamentari Leg. 16, Doc. XV, n. 412.

1. Il quadro ordinamentale

1.1. L'ordinamento dello sport e la funzione di Coni Servizi S.p.A.

Il contesto normativo di riferimento, delineato nell'ambito delle relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Coni Servizi S.p.A., rispettivamente per gli esercizi 2008-2009 e 2010, continua ad essere individuato nel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, che ha modificato ed integrato il precedente decreto, negli artt. 4 e 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché nell'art. 30-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Pertanto, nell'ottica della separazione delle funzioni pubbliche e strategiche intestate all'Ente CONI dalle funzioni strumentali riservate alla CONI Servizi S.p.A. — che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed alla quale è stato trasferito il patrimonio immobiliare dell'Ente CONI — resta ferma la missione della Coni Servizi S.p.A. che è quella di creare valore per lo sport italiano:

- migliorando l'efficienza nella gestione del mandato conferito dal CONI;
- consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali;
- fornendo alle Federazioni Sportive Nazionali servizi ad alto valore aggiunto;
- sviluppando il proprio know-how nel campo dello sport e delle discipline associate;
- valorizzando il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali.

La CONI Servizi, inoltre, continua a gestire i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, a fornire consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e a sviluppare il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia.

I rapporti tra Ente CONI e la Società CONI Servizi sono regolati da un contratto di servizio stipulato fra le due strutture, mediante il quale l'Ente CONI — in base agli obiettivi da raggiungere ed ai risultati dell'attività di amministrazione e promozione dello sport in Italia, in considerazione delle competenze e dei fini istituzionali ad esso

demandati ex lege – definisce le prestazioni che la Società deve fornire ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi e risultati.

La radicale distinzione delle competenze operative si inquadra nella cosiddetta depatrimonializzazione del CONI, cui permane una funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione, mentre al nuovo soggetto strumentale è riservata l'attività gestoria.

Il potere dell'Ente CONI in merito alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società resta disciplinato dalla legge 178/2002 che non prevede espressamente limiti di incompatibilità con altre cariche ricoperte presso l'Ente CONI.

Sul punto, nell'art. 34 bis della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, - a parziale modifica dell'art. 8, comma 4, della legge n. 178/2002 - è stato statuito che "al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere".

Fermo restando il succitato quadro ordinamentale, si rappresenta che, nel corso del 2010, sono intervenute alcune disposizioni legislative che hanno interessato direttamente l'organizzazione sportiva con riferimento proprio all'esercizio oggetto della presente relazione.

A tale riguardo si segnala, in particolare, la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", cui ha fatto seguito la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) - al fine di risolvere le difficoltà interpretative connesse alla predetta normativa.

In particolare, l'articolo 6 e l'articolo 9 della legge 122/2010 hanno dettato alcune disposizioni di diretto interesse per la società Coni Servizi S.p.A. - disposizioni riguardanti l'esercizio 2011 - che saranno esaminate nel corso della presente relazione.

Nel corso dell'anno 2012, inoltre, è stato emanato il decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cd. decreto sulla "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che contiene norme applicabili anche alla CONI Servizi S.p.A.

1.2 Compensi agli organi

Fermo restando il quadro delineato nell'ambito delle relazioni sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Coni Servizi S.p.A. per gli esercizi 2008-2009 e 2010, le indennità spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri, al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai membri del Collegio dei Sindaci hanno subito una variazione a far data dal 28 aprile 2011, come indicato nella tabella sotto riportata.

L'azionista, infatti, in data 28 aprile 2011, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali, ha deliberato di rideterminare le suddette indennità anche in funzione di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 69/2009 e dell'art. 6, comma 6, della legge 122/2010.

Infatti, l'art. 6, comma 6, della legge 122/2010 statuisce che nelle società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente, in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del provvedimento, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, 1 comma, c.c., dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10%, già ridotto ai sensi dell'art. 71 della legge 69/2009 del 25%. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in questione.

Tale norma è applicabile a Coni Servizi S.p.A. in quanto "società" inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuata dall'ISTAT.

Come già riferito nella precedenti relazioni afferenti rispettivamente al biennio 2008 - 2009 ed all'esercizio 2010, la società Coni Servizi S.p.A., sentito l'azionista, si è dotata, per la definizione e la misurazione degli obiettivi annuali da assegnare al vertice della società medesima, e, più in generale, per l'impostazione dell'architettura metodologica che regoli il sistema di incentivazione, di un Comitato per le remunerazioni.

Tale Comitato, composto da tre membri, è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2005 con il compito di formulare proposte al Consiglio per la determinazione dei sistemi di retribuzione variabile riferiti ai consiglieri con deleghe di funzioni, mantenendo all'interno dell'organo amministrativo ogni potere decisionale, e di supportare l'Amministratore Delegato nell'impostazione

dell'architettura metodologica dei sistemi di retribuzione variabile riservati all'alta direzione della Società (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale).

Per ciò che riguarda la determinazione della remunerazione di risultato dei titolari delle funzioni dell'alta direzione della Società, si osserva che l'attuale metodica, come si evince dai documenti metodologici e di valutazione del Comitato di Remunerazione, si fonda sulla definizione di obiettivi oggettivi e misurabili e sulla valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. Tali obiettivi e i criteri di misurazione del loro raggiungimento sono stati definiti, con riferimento all'esercizio 2011, rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2011 e dell'8 maggio 2012, mentre gli obiettivi afferenti all'esercizio 2012 sono stati definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2012.

Come si evince dall'analisi della tabella sotto riportata, l'azionista ha provveduto, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali (28 aprile 2011), ad effettuare una decurtazione superiore rispetto al taglio del 35%, 10% previsto dall'art.6, comma 6, della legge 122 del 2010 e 25% previsto dall'art. 71, comma 1, lettera a) della legge 69 del 2009:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Dall'8 luglio 2008	Dal 28 aprile 2011	Differenza
Presidente	38.000 euro	24.500 euro	- 13.500 euro
Consiglieri	25.000 euro	16.000 euro	- 9.000 euro

Fermo restando, fino al 28 aprile 2011, il quadro delineato a far data dall'8 luglio 2008, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata disposta, a partire dal 28 aprile 2011, l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 24.500; per ciascuno degli altri Consiglieri un compenso fisso annuo lordo pari a € 16.000. Come già evidenziato nella relazione relativa al biennio 2008-2009 e al 2010, anche nel corso del 2011 il presidente ha inoltre percepito la remunerazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., costituita da una parte fissa, in relazione alle deleghe a lui assentite, nonché da una parte variabile, corrisposta esclusivamente in caso di raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti dal C.d.A., su proposta del Comitato per le Remunerazioni.

La suddetta parte fissa (legata alle deleghe attribuitegli) a far data dal 16 settembre 2008 era stata determinata dal Consiglio di Amministrazione in euro

65.000. Successivamente il 18 maggio 2010 il C.d.A. ha adeguato tale remunerazione ad euro 90.000 in virtù di ulteriori nuove deleghe conferitegli.

Con riferimento all'esercizio 2011 si segnala che, a far data dal 15 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione ha rideterminato, sentito il collegio sindacale, il suddetto compenso in euro 120.000 quale parte fissa dell'emolumento ed in euro 50.000 quale parte variabile, con ciò più che compensando le riduzioni apportate ai compensi ex art. 2389, comma 3, del c.c..

Per quanto riguarda la suddetta parte variabile, il C.d.A. ha riconosciuto il conseguimento dei relativi obiettivi annuali stabiliti per l'anno 2010. Pertanto, nel corso dell'esercizio 2011, ai sensi del suddetto articolo del c.c., è stata riconosciuta una remunerazione variabile pari ad euro 40.000.

A far data dal 15 giugno 2011 il consigliere di amministrazione che riveste la qualifica di amministratore delegato percepisce una remunerazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, di euro 250.000 per le deleghe a lui conferite ed il C.d.A. ha rideterminato, sentito il collegio sindacale, la parte variabile in euro 70.000 connessa al raggiungimento degli obiettivi annuali prestabiliti dal C.d.A. su proposta del Comitato per le Remunerazioni.

Per quanto riguarda la suddetta parte variabile, il C.d.A. ha riconosciuto il conseguimento dei relativi obiettivi annuali stabiliti per l'anno 2010. Pertanto, nel corso dell'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, è stata riconosciuta una remunerazione variabile pari ad euro 50.000.

	2389 comma 3 Fisso	2389 comma 3 variabile raggiungimento obiettivo
Presidente	120.000 euro	40.000 euro
Amministratore Delegato	250.000 euro	50.000 euro

Per quanto riguarda i compensi per gli amministratori e dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, va evidenziato che a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, troverà applicazione l'art.2, comma 20-quater del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con legge 7 agosto 2012 n.135 c.d. "Spending review" che ha disposto che "Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, 3

comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione". Lo stesso limite si applica anche al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle suddette società, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati e gli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Quanto al Collegio dei Sindaci, fermo restando, fino al 28 aprile 2011- come si evince dalla tabella sotto riportata - il quadro delineato a far data dall'8 luglio 2008, a partire dal 28 aprile 2011 al Presidente del Collegio dei Sindaci è stata disposta l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 22.500 ed agli altri sindaci un compenso fisso annuo lordo pari a € 16.000.

COLLEGIO SINDACALE	Dall'8 luglio 2008	Dal 28 aprile 2011	Differenza
<i>Presidente Collegio Sindaci</i>	25.000 euro	22.500 euro	- 2.500 euro
<i>Membri Collegio Sindaci</i>	18.000 euro	16.000 euro	- 2.000 euro

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti al quale non è corrisposto alcun compenso.

Quanto alla composizione numerica dei suddetti organi, si fa presente che l'art. 6, comma 5, della legge 122/2010 prevede, in capo a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, l'obbligo di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (poi convertito in legge), gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Tale norma, per quanto applicabile alla società Coni Servizi S.p.A., non ha richiesto in concreto alcun intervento di adeguamento atteso che il numero dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo della ripetuta società è sempre stato, rispettivamente, pari a cinque e tre unità.

2. Il contratto di servizio per l'anno 2011

In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge 8 agosto 2002, n. 178, tra il CONI e la Coni Servizi S.p.A. è stato stipulato il contratto di servizio per il 2011 – in data 18 aprile dello stesso anno – con il quale documento sono stati definiti gli adempimenti strumentali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CONI, in ordine ai quali la società assume precisi obblighi di adempimento.

Al riguardo si evidenzia che:

- con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le risorse finanziarie a favore del CONI sono state determinate per il triennio 2005 – 2008 in euro 450 mln. annui;
- con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse finanziarie a favore del CONI sono state determinate per il biennio 2009-2010 in euro 470 mln. annui;
- che l'entità complessiva dei contributi statali per l'esercizio 2011 ammonta ad euro 447,8 milioni di euro. L'entità complessiva dei contributi statali per l'esercizio 2011 è la risultante di assegnazioni iniziali, di tagli apportati a vario titolo e di integrazioni successive, ai sensi:
 - del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in l. 28 gennaio 2009, n. 2, che, all'art. 30 bis, comma 4, ha determinato la quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti dai giochi pubblici affidati in concessione allo Stato e destinata al CONI per il finanziamento dello sport;
 - rispettivamente della legge 26 febbraio 2010, n. 25, art. 10 bis e della legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, che hanno introdotto tagli lineari (euro 34.722 mln. per effetto della prima legge; euro 10.939 mln. per effetto della seconda legge) conseguenti alle misure di riordino degli enti pubblici e di de-finanziamento delle leggi di spesa dello Stato;
 - della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 251 (legge finanziaria 2010) e del relativo DPCM n. 25425, così come integrati dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, art. 1, comma 23 ter (c.d. "mille proroghe"), che hanno introdotto contributi integrativi (pari ad euro 15.000 mln.) assegnati per il 2011 al CONI, consentendo, così, di ridurre sensibilmente la contrazione delle risorse destinate all'ente per l'esercizio 2011 a seguito delle disposizioni di cui al punto precedente.

Il costo del contratto di servizio per il CONI tra il 2003 (euro 206 mln.) ed il 2010 (euro 136,7 mln.) è diminuito di euro 69,3 mln., pari ad una riduzione del 33,64%.

Il costo del contratto di servizio per il CONI relativo al 2011 (pari a euro 132,195 mln.) si è ulteriormente ridotto rispetto al 2010.


3. La struttura organizzativa e le risorse umane

3.1 La struttura aziendale

La società opera con una struttura centrale comprendente le funzioni di staff e di servizio alle dirette dipendenze del presidente e dell'amministratore delegato e si articola in direzioni centrali operative.

Nelle precedenti relazioni è stato ampiamente descritto il modello di struttura societaria della CONI Servizi S.p.A.

Nell'esercizio considerato non si evidenziano modifiche al disegno organizzativo della Società. L'organigramma risulta come segue:



In particolare si segnala che a partire dal 1 luglio 2009 la carica e le funzioni di Direttore Generale sono state assunte dall'Amministratore Delegato. Quanto all'articolazione della struttura aziendale centrale essa si articola in macroaree concernenti:

- Attività istituzionale per l'Ente CONI;
- Comunicazione e rapporti con i media;
- Affari Legali;
- *Internal auditing*;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Risorse umane;
- Patrimonio e consulenze impianti sportivi;
- Impianti sportivi e Parco del Foro Italico;
- Medicina e scienza dello sport.

Si precisa che l'ufficio *Internal auditing* è affidato *ad interim* al Vice Direttore Generale.

Nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalla società per l'Ente CONI operano la Direzione Sport e Preparazione Olimpica e la Direzione Territorio e Promozione dello sport. La prima Direzione gestisce il supporto all'attività di preparazione olimpica, paralimpica e di alto livello e coordina la partecipazione italiana ai Giochi Olimpici e alle manifestazioni sportive internazionali. La seconda Direzione gestisce le risorse necessarie per il funzionamento delle articolazioni territoriali dell'Ente CONI, quali i Comitati regionali e provinciali.

3.2 Le risorse umane

Per quanto attiene all'Area delle Risorse Umane anche nel 2011 la Società ha proseguito nell'attuazione delle previsioni normative della L. 122/2010 che, per le Società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche così come individuate dall'ISTAT, ha introdotto tra le altre disposizioni:

- il congelamento dei trattamenti economici di tutto il personale nelle misure in godimento per il 2010 per i soggetti inseriti nel Conto Economico consolidato della P.A.;
- la riduzione delle retribuzioni annue lorde complessivamente superiori agli euro 90.000 ed agli euro 150.000, rispettivamente nella misura del 5% e del 10%, ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 225/2012;

- limitazioni alle politiche assunzionali per quanto concerne i contratti a tempo indeterminato, nei commi 5, 7 e 8, e a tempo determinato, nel comma 28 del medesimo art. 9. al comma 29 dell'art. 9.

La dinamica del costo del personale di CONI Servizi S.p.A. nel corso del 2011 rispetto al 2010, è sintetizzata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella che segue:

Costi per il Personale (€/000)	Costo 2011 Coni Servizi (A)	Costo 2010 Coni Servizi (B)	Costo 2011 Art. 30 (C)	Costo 2010 Art. 30 (D)	2011 parità perimetro (E=A+C)	2010 parità perimetro (F=B+D)	Differenza (A-B)	Differenza (E-F)
Salari e stipendi	36.605	38.902	17.199	15.543	53.804	54.445	(2.297) -6%	(641) -1%
Oneri sociali	10.693	11.402	5.191	4.710	15.884	16.112	(709) -6%	(229) -1%
TFR	3.924	3.841	1.182	1.071	5.106	4.912	82 2%	193 4%
Subtotale	51.222	54.146	23.571	21.324	74.793	75.470	(2.924) -5%	(677) -1%
Altri costi	117	325		-	117	325	(209) -64%	(209) -64%
Totale	51.339	54.472	23.571	21.324	74.910	75.796	(3.133) -6%	(886) -1%

Legenda:

Costo Coni Servizi (A e B): costo effettivamente sostenuto dalla Società per i dipendenti in servizio presso di essa e per i dipendenti presso le FSN, ma con contratto di lavoro sottoscritto con Coni Servizi

Costo Art. 30 (C e D): inserito a fini espositivi, è il costo, non sostenuto dalla Società, relativo ai dipendenti passati in posizione di aspettativa ed ora operanti presso le FSN e con contratto di lavoro sottoscritto direttamente con quest'ultime

Parità perimetro (E e F): inserito a fini espositivi, per evidenziare come sia l'andamento dei costi per il personale e la composizione della forza lavoro rispetto alle situazioni pregresse precedenti l'istituzione del passaggio del personale alle dirette dipendenze delle FSN

Dal confronto tra i due anni si evidenzia un apprezzabile decremento del costo del lavoro, che è la risultante dei fattori di seguito analizzati:

- l'invarianza dei costi unitari del personale come effetto delle norme di cui all'art. 9 comma 1 della legge 122/2010, che aveva per l'appunto disposto che per gli anni 2011, 2012 e 2013 i trattamenti economici complessivi dei soggetti dipendenti dai datori di lavoro inseriti nel Conto Economico Consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuati dall'ISTAT, non potessero superare il trattamento spettante per l'anno 2010. Come detto in precedenza la Società si è puntualmente conformata a tale disposizione, in piena continuità con quanto già attuato nel corso del 2010 in occasione dei rinnovi dei CCNL degli impiegati e dei Dirigenti, nel cui ambito, fermo restando il rinnovo triennale della